



Comune di Cascina

ALL. 1)

CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO IN GESTIONE DELLA PALESTRA SCOLASTICA COMUNALE “DUCA D’AOSTA”, AI SENSI DELL’ART. 5 DEL D. LGS. 38/2021

FRA

- **IL COMUNE DI CASCINA**, con sede legale a Cascina (PI) in Corso G. Matteotti n. 90, C.F. 00124310509, nella persona del Dr. Alessandro Corucci Responsabile E.Q. della Macrostruttura 3 – Servizi Educativi e Socio Culturali, nato a Pisa (PI) il 03/07/1967, C.F. CRCLSN67L03G702U, competente ai sensi dello Statuto Comunale e domiciliato, per il presente atto, presso la sede dell’Ente;

E

- **LA SOCIETA’ DILETTANTISTICA PALLAVOLO CASCINA** con sede in Cascina (PI), Via Galileo Galilei n. 80 C.F./P.IVA 01060500509, nella persona del Presidente Sig. Luca Tremolanti, nato a Pontedera (PI) il 15/03/1960, C.F. TRMLCU60C15G843Z;

PREMESSO CHE

- con Determina n. 1134/2024 è stato approvato, ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. n. 38/2021, il Bando Pubblico rivolto ad Associazioni/Società Sportive senza fini di lucro interessate a riqualificare e gestire la palestra scolastica comunale “Duca d’Aosta” sita a Cascina (PI) in Fucini n. 48;

TRA LE PARTI SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO

- 1.1 Oggetto della presente Convenzione è l’affidamento in gestione e la riqualificazione dell’impianto sportivo sito a Cascina in Via Fucini n. 48, composto dalla palestra scolastica denominata “Duca d’Aosta”, dei suoi locali accessori (bagni e spogliatoi) e delle attrezzature a corredo, con la previsione di un utilizzo prioritariamente riservato alla Scuola e generalmente teso a favorire l’aggregazione sociale e giovanile.
- 1.2 L’impianto sportivo è rappresentato al Catasto Fabbricati Foglio 12 Particella 202 Sub. 5 ed è identificato nella planimetria in **all. a)**. I beni a suo corredo sono elencati nell’**all. b)**.
- 1.3 Il gestore ha la possibilità, a propria cura e spese, di implementare la dotazione dei beni e delle attrezzature a corredo dell’impianto. I nuovi beni/attrezzature entrano a far parte del patrimonio comunale, dunque il gestore ne comunica all’Ente l’acquisto per le necessarie pratiche di inventariazione. Il gestore garantisce il corretto uso e la corretta conservazione delle attrezzature e dei beni utilizzati per lo svolgimento delle attività in palestra. Unico responsabile dell’uso e della conservazione dei beni e delle attrezzature a corredo dell’impianto, verso il Comune, è il gestore.

[COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.](#)

[Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.](#)

ART. 2 - SCOPO DELL’AFFIDAMENTO

- 2.1** Scopo dell’affidamento è quello di effettuare, a cura e spese del gestore, la riqualificazione dell’impianto sportivo secondo quanto indicato nel progetto in **all. c)**, oltre che assicurarne l’utilizzo, da parte della collettività, in condizioni di salubrità e di sicurezza e lo svolgimento di attività inclusive e diversificate.

ART. 3 – PROPRIETA’ DELL’IMPIANTO

- 3.1** L’Impianto Sportivo appartiene al patrimonio indisponibile del Comune di Cascina ed ogni eventuale miglioria realizzata dal gestore in corso di esecuzione della presente Convenzione, deve intendersi di proprietà del Comune sin dalla sua realizzazione.

ART. 4 – CONSEGNA DELL’IMPIANTO SPORTIVO

- 4.1** La consegna dell’impianto sportivo avviene nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, che il gestore dichiara di conoscere ed accettare integralmente sottoscrivendo apposito verbale di consegna **all. d)**;
- 4.2** Al momento della consegna dell’impianto sportivo, il gestore comunica all’Ente i nominativi del Responsabile per gli aspetti gestionali ed organizzativi, del Responsabile per la conduzione e il coordinamento tecnico, del Responsabile per la sicurezza;
- 4.3** Alla scadenza della Convenzione o in caso di sua revoca o risoluzione, l’impianto sportivo viene restituito in buono stato di conservazione e funzionamento, salvo il deperimento d’uso e libero da persone e/o cose, in modo che sia possibile da parte del Comune disporre senza vincoli di sorta. Viene redatto apposito verbale di riconsegna.

ART. 5 - DURATA DELL’AFFIDAMENTO

- 5.1** L’affidamento in gestione dell’impianto sportivo ha una durata di 15 anni a decorrere dalla data di sottoscrizione della presente Convenzione, con termine alla data del
- 5.2** La Convenzione non può essere oggetto di proroga.
- 5.3** E’ ammessa la “proroga tecnica”, nelle more della definizione della nuova procedura di affidamento.
- 5.4** Alla scadenza della Convenzione ovvero in caso di sua revoca, recesso o risoluzione, l’impianto sportivo torna nella disponibilità del Comune.

ART. 6 – GRATUITA’ DELL’AFFIDAMENTO

- 6.1** Per l’intera durata della presente Convenzione, il gestore non eroga al Comune alcun canone concessorio, né il Comune eroga al gestore alcun contributo a supporto della gestione.

ART. 7 - USO DELL’IMPIANTO SPORTIVO

- 7.1** L’impianto sportivo è prioritariamente destinato all’uso scolastico. L’utilizzo da parte del gestore o dei soggetti indicati nel presente articolo deve essere annualmente coordinato con la stessa e deve intendersi subordinato alle necessità scolastiche.
- 7.2** L’impianto sportivo è prevalentemente riservato alle attività sportive. Altri tipi di attività devono essere comunicate dal gestore al Comune per l’acquisizione di specifica autorizzazione.

- 7.3 Il gestore vigila sull'utilizzo dell'impianto con la diligenza del buon padre di famiglia, impegnandosi a mantenerlo in un buono stato di efficienza e conservazione per riconsegnarlo al Comune, al termine della Convenzione, nelle migliori condizioni possibili, salvo il normale deterioramento dovuto all'uso.
- 7.4 Il gestore adotta tutte le pratiche, inclusa la sensibilizzazione e responsabilizzazione degli utilizzatori dell'impianto, finalizzate al raggiungimento di migliori livelli di riduzione dei consumi energetici e al rispetto e qualità dell'ambiente.
- 7.5 L'Impianto sportivo può essere utilizzato, in orario extra scolastico, unicamente dai Soggetti di seguito indicati:
- a) dal gestore, per le proprie attività sportive;
 - b) dai Soggetti terzi che ne abbiano fatto richiesta e che siano stati autorizzati dal gestore, a fronte del pagamento di tariffe approvate annualmente dal Comune di Cascina e rimosse direttamente dal gestore;
 - c) dal Comune (per iniziative proprie o promosse/patrociate), nelle giornate condivise con il gestore in tempo utile alla programmazione degli spazi. In tali giornate, il gestore garantisce l'accesso all'impianto sportivo senza oneri per i terzi fruitori indicati dal Comune.
- 7.6 Il gestore predispone – comunicandolo all'Ente prima dell'inizio di ogni stagione sportiva - il piano di utilizzo dell'impianto valido per l'intera stagione sportiva. Gli spazi occupati dal gestore non possono superare la soglia massima del 70% del monte ore settimanale utile allo svolgimento delle attività sportive. Il restante 30% è riservato ai soggetti terzi richiedenti, con precedenza per quelli residenti nel Comune di Cascina. In assenza di richieste d'uso da parte di soggetti terzi, il 30% delle ore di cui trattasi può essere utilizzata dal gestore.
- 7.7 Il gestore, entro 30 gg dalla sottoscrizione della presente Convenzione, predispone il Regolamento d'uso dell'impianto recante le modalità, le responsabilità e le prescrizioni d'accesso e d'uso, esponendolo in modo da renderlo visibile e accessibile all'utenza.
- 7.8 Il gestore, giornalmente, apre, chiude e conduce l'impianto in favore dei suoi fruitori, senza interruzione, salve cause di forza maggiore o a seguito di espressa richiesta motivata ed autorizzata dal Comune.
- 7.9 Il gestore riceve giornalmente la palestra nello stato di ordine e pulizia garantito dalla Scuola dopo l'uso che ne viene fatto da parte della stessa per le proprie attività.
- 7.10 Il gestore garantisce le pulizie della palestra dopo l'uso che ne viene fatto da sé o dagli altri soggetti terzi autorizzati, per riconsegnarla alla scuola, il giorno successivo, in perfetto stato di ordine e pulizia.

ART. 8 - MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'IMPIANTO SPORTIVO

- 8.1 Il gestore si occupa della manutenzione ordinaria dell'impianto sportivo con periodica continuità temporale, preservandone l'agibilità e il decoro e garantendo lo svolgimento in sicurezza delle attività programmate.
- 8.2 La normativa di riferimento è il Testo Unico dell'Edilizia (D.P.R. 380/2001 e L.R.T. n. 65/2014 e ss.mm.ii), che al suo art. 3 lett. a) definisce gli interventi di manutenzione ordinaria come *“gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.”*. Per “finiture” si intendono le parti di un elemento strutturale o tecnologico sostituibili e rinnovabili senza sostituire l'intero elemento strutturale o tecnologico. Per “integrazione di impianti tecnologici esistenti” si intende l'ammodernamento di impianti esistenti e l'aggiunta di componenti tecnologiche in impianti esistenti, mentre non si intende la destinazione ex-novo di vani ad ospitare servizi igienici o impianti tecnologici.
- 8.3 Ogni intervento di manutenzione sull'Impianto deve essere effettuato nel rispetto delle disposizioni legislative

[COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.](#)

[Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.](#)

in materia di Opere Pubbliche, mediante affidamento a Ditta provvista dei requisiti indicati all'Allegato II.12 del D.Lgs. n. 36/2023, e ss. mm. ed ii.

8.4 La mancata e/o scorretta manutenzione ordinaria dell'Impianto può comportare l'intervento diretto da parte del Comune con conseguente addebito, a posteriori, del costo dell'opera al gestore, fatta salva la più ampia facoltà di risoluzione del rapporto per inadempimento delle obbligazioni assunte.

8.5 Il gestore è obbligato:

- annualmente, in occasione della relazione di gestione da presentare al Comune nel mese di Dicembre, alla comunicazione del piano delle manutenzioni ordinarie per l'anno successivo;
- all'aggiornamento del registro delle verifiche periodiche effettuate sull'Impianto, fornendolo al Comune a sua richiesta;
- alla verifica periodica degli impianti di messa a terra e scariche atmosferiche (D.P.R. 462/2001), fornendo la relativa documentazione al Comune a sua richiesta;
- agli adempimenti connessi agli impianti tecnico-sanitari (D.Lgs. 192/2005 e D.P.R. 74/2013), fornendo gli atti al Comune a sua richiesta;

ART. 9 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO SPORTIVO E UTENZE

9.1 La manutenzione straordinaria dell'impianto compete al Comune di Cascina, con la sola eccezione di quella relativa al progetto di riqualificazione. E' fatta salva la facoltà, per il Comune, di chiudere l'impianto, previo avviso al gestore, per lo svolgimento degli interventi di manutenzione straordinaria. Nessun indennizzo, in tal caso, è dovuto al gestore.

9.2 Tutte le utenze dell'impianto sportivo sono a carico del Comune di Cascina.

ART. 10 - PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE

10.1 Gli interventi di cui al progetto di riqualificazione devono essere realizzati a totale cura e spese del gestore ed ultimati entro agosto 2026.

10.2 Il gestore provvede all'esecuzione degli interventi a mezzo di soggetti qualificati e selezionati nel rispetto della normativa vigente in materia.

10.3 Ad ultimazione degli interventi di cui al progetto di riqualificazione, devono essere acquisite ed inviate in copia al Comune di Cascina le seguenti certificazioni, se dovute in relazione agli specifici interventi programmati:

- a) certificazione di conformità delle strutture;
- b) certificazione di conformità degli impianti;
- c) certificazione di prevenzione incendi;
- d) prove o certificati di omologazione;
- e) ogni altra certificazione richiesta dall'ordinamento in connessione alla natura degli interventi realizzati.

ART. 11 - RESPONSABILITA' ED OBBLIGHI DEL GESTORE

11.1 Il gestore è l'unico responsabile dell'impianto sportivo nei confronti del Comune di Cascina. Gestisce e custodisce l'impianto sportivo direttamente ed esclusivamente, osservando la massima diligenza nell'utilizzazione dei locali, degli spazi sportivi, degli attrezzi, in modo da evitare qualsiasi danno a persone o cose.

[COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.](#)

[Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.](#)

- 11.2** Il gestore collabora gratuitamente con il Comune per favorire la pratica sportiva con l'inserimento, il sostegno ai fini del recupero ed altre azioni positive in favore di ragazzi/adulti/anziani con situazioni sociali ed economiche di disagio, come possibile strumento di crescita di comportamenti orientati all'integrazione della personalità, allo sviluppo di una corretta socialità, al sostegno di attività fisiche volte al mantenimento di condizioni di benessere psico-fisico.
- 11.3** Il gestore garantisce il possesso di tutte le autorizzazioni previste dalle vigenti norme per lo svolgimento delle attività consentite dalla Convenzione, che devono essere acquisite e mantenute valide a sua cura e spese.
- 11.4** Il gestore si accerta che gli atleti siano muniti di specifiche polizze assicurative e che siano state adempiute tutte le incombenze prescritte per la pratica dell'attività sportiva (es. possesso delle certificazioni mediche).
- 11.5** Il gestore tiene le scritture contabili a norma di legge e rispetta tutti gli adempimenti fiscali e amministrativi.
- 11.6** Il gestore si attiene alle norme vigenti in materia di gare, allenamenti ed esercizi sportivi, nonché a tutte le disposizioni e prescrizioni che il Comune ritiene di emanare in ordine alla convenzione.
- 11.7** Il gestore procede direttamente, a propria cura e spesa, con gli interventi eventualmente prescritti dalla Commissione Comunale di Vigilanza e Pubblico Spettacolo, nel caso in cui ne ricorrano gli obblighi specifici.

ART. 12 – PERSONALE/COLLABORATORI IMPIEGATI NELLA GESTIONE

- 12.1** La gestione dell'impianto sportivo è a totale carico del gestore, che può provvedervi con personale dipendente o con Ditte terze, ferma l'osservanza delle norme vigenti in materia di personale, sicurezza sul lavoro, prevenzione infortuni e pagamento degli oneri contributivi e previdenziali.
- 12.2** Sono in carico al gestore gli obblighi e gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali relativi al proprio personale (e a quello di eventuali soggetti incaricati) impegnato nella gestione.
- 12.3** Il gestore è responsabile della sicurezza degli operatori impegnati nelle attività derivanti dall'utilizzo dell'impianto sportivo, di tutti i fruitori dell'impianto stesso anche rispetto alle installazioni e materiali dai medesimi utilizzati.
- 12.4** Per il personale eventualmente impegnato a titolo di volontariato, il gestore si assume la piena responsabilità, anche in ordine al rispetto di eventuali obblighi assicurativi e previdenziali previsti dall'ordinamento in ogni tempo vigente.
- 12.5** Il Comune resta estraneo ai rapporti che il gestore intraprende con terzi (organizzazioni di volontariato, imprese di pulizia, Ditte specializzate ecc.) posti in essere a qualsiasi titolo, anche di fatto. Nessun onere pertanto è a carico del Comune per l'eventuale assunzione, a qualsiasi titolo, di personale da parte del gestore, che è tenuto a far fronte ad ogni obbligo previsto dalla normativa vigente in ordine agli adempimenti fiscali, tributari, previdenziali ed assicurativi riferibili al personale dipendente e non, sollevando il Comune da ogni responsabilità al riguardo.

ART. 13 - MIGLIORIE E ADDIZIONI DELL'IMPIANTO SPORTIVO

- 13.1** Il gestore può apportare a propria cura e spese, previa autorizzazione del Comune, a mezzo di soggetti qualificati e selezionati nel rispetto dei principi della normativa vigente, migliorie e addizioni all'impianto sportivo finalizzate alla valorizzazione della struttura ed al suo adeguamento alle normative.
- 13.2** A fronte degli interventi di cui al comma precedente, il Comune può dilazionare in favore del gestore, proporzionalmente al valore degli stessi, il termine di scadenza della Convenzione.

ART. 14 - ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA

- 14.1** Ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 (Testo Unico sulla sicurezza) e ss.mm.ii., la Società adotta tutte le misure necessarie in materia di sicurezza nell'Impianto, con particolare riferimento:
- alla dotazione, se mancanti, di *defibrillatore automatico* (Rif.: Decreto del Ministro della Salute del 24/04/2013, Legge del 4/08/2021 n. 116 e ss.mm.ii.), *cassetta di pronto soccorso, estintori, idranti etc...*effettuando la loro continuativa verifica e manutenzione;
 - alla dotazione, se mancante o non aggiornato, di un *piano di evacuazione dell'Impianto*, installando appositi e chiari schemi planimetrici e segnaletica;
 - alla dotazione del *personale idoneo e addetto al servizio di prevenzione e protezione*, costituito da: R.S.P.P. (Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione), addetto antincendio, addetto al pronto soccorso, addetto al defibrillatore, comunicando all'Ente i nominativi e aggiornandolo in ordine ad ogni successiva variazione.

ART. 15 - CONTROLLI DA PARTE DEL COMUNE

- 15.1** Senza esonero alcuno da responsabilità del gestore e senza che pertanto il Comune possa in nessun modo e in nessun caso esser ritenuto responsabile in modo aggiuntivo, sostitutivo o surrogatorio, lo stesso si riserva di verificare periodicamente, a mezzo di propri funzionari incaricati, lo stato d'uso dell'impianto sportivo e la conformità della gestione alle disposizioni convenzionali, legislative e regolamentari, con ogni più ampia facoltà e nei modi ritenuti più idonei.

ART. 16 - RELAZIONE ANNUA DI GESTIONE

- 16.1** Con cadenza annuale, il gestore è tenuto a presentare al Comune, entro 30 gg. dall'approvazione del Bilancio, una relazione economico-gestionale delle attività svolte, da cui si evinca:
- a) il dettaglio di tutti i proventi e delle spese sostenute;
 - b) la tipologie di utenza;
 - c) l'elenco dei Soci e la composizione dell'organo amministrativo in carica, i nominativi del Responsabile della Gestione, del Responsabile della Conduzione tecnica e del Responsabile per la Sicurezza sul lavoro, se diversi da quelli già comunicati.
- 16.2** Alla relazione devono essere allegati:
- a) lo Statuto del Gestore, se modificato rispetto a quello già comunicato;
 - b) la documentazione attestante lo stato di avanzamento e/o fine, secondo il relativo crono-programma, degli interventi di cui al progetto di riqualificazione in all. d), oltre ad eventuali ulteriori interventi di miglioria realizzati a cura del Gestore e debitamente autorizzati dal Comune, nonché delle relative spese sostenute;
 - c) i verbali delle ispezioni periodiche e dei controlli relativi all'efficienza degli impianti, con l'indicazione dei nominativi del personale/Ditte che li hanno effettuati;
 - d) il Bilancio.

ART. 17 - PUBBLICITA' E PROVENTI PUBBLICITARI

- 17.1** Il gestore ha a suo carico la pubblicità cartellonistica (fissa e mobile) all'interno dell'Impianto Sportivo. A tal fine:
- a) stipula in proprio i relativi contratti, esonerando da ogni responsabilità il Comune di Cascina;

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

- b) provvede ed è responsabile in via esclusiva della corretta installazione, del collaudo e della manutenzione di tutti i tipi di supporto dei pannelli pubblicitari, che devono garantire l'assoluta sicurezza dell'impianto;
- c) ha a suo carico le richieste di autorizzazioni ed il pagamento delle imposte previste per l'installazione di pubblicità nelle forme previste.

17.2 Tutti i proventi della gestione della pubblicità sono introitati direttamente dal gestore, che si fa carico degli oneri:

- a) per il pagamento di ogni inerente tassa o imposta, in conformità al vigente Regolamento Comunale;
- b) per l'acquisizione di ogni prescritta autorizzazione;
- c) per la rimozione, alla scadenza della Concessione, di tutti i cartelloni pubblicitari collocati nell'impianto sportivo, nonché per il ripristino dello stato manutentivo delle superfici occupate con cartelloni o scritte pubblicitarie.

ART. 18 - GARANZIE E ASSICURAZIONI

- 18.1** Il gestore risponde verso il Comune per eventuali danni arrecati agli impianti ed agli attrezzi, accessori ed arredi di proprietà comunale da parte degli utenti o visitatori ivi presenti a qualsiasi titolo, con conseguente tempestivo ripristino/sostituzione delle parti danneggiate.
- 18.2** A garanzia dei rischi connessi alle attività derivanti dalla gestione dell'impianto sportivo, il gestore consegna al Comune, all'atto della stipula della presente Convenzione, copia delle seguenti polizze stipulate con Compagnia di primaria importanza in possesso dei requisiti previsti dall'art. 106 del D.Lgs 385/93:
 - a) polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi R.C.T. (massimale di almeno € 2.5 milioni per sinistro) e, nel caso, verso prestatori di lavoro R.C.O. (massimale di almeno € 1.5 milioni per sinistro/persona, per la copertura di ogni rischio derivante dalle attività esercitate, dall'uso dell'impianto sportivo, dallo svolgimento di manifestazioni sportive ed extra-sportive nonché di eventuali danni derivanti dalle attrezzature, e comunque per ogni danno riconducibile alle attività svolte in costanza di Concessione);
 - b) polizza assicurativa per il rischio locativo, con massimale di € 400.000,00, per eventuale danni alla struttura ed al contenuto.
- 18.3** Le polizze indicate riportano specifica clausola che obbliga la Società di assicurazione a dare avviso scritto al Comune, a mezzo lettera raccomandata A.R o P.E.C., del mancato pagamento dei premi.
- 18.4** L'esistenza delle polizze non libera il gestore dalle proprie responsabilità, avendo essa solo lo scopo di fornire ulteriori garanzie.
- 18.5** Per tutta la durata della Convenzione, non possono aver luogo diminuzioni delle somme assicurate, storno o disdetta senza il consenso del Comune e copia dell'attestazione di pagamento dei premi dovrà essere inoltrata annualmente al Comune.
- 18.6** Eventuali franchigie e scoperti presenti nelle polizze restano a totale carico del gestore, ove l'evento dannoso sia conseguenza di suoi inadempimenti/risponsabilità agli impegni assunti con la presente Convenzione.
- 18.7** L'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia delle polizze assicurative di cui al presente articolo è condizione essenziale per il Comune e pertanto, qualora il gestore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui trattasi, il Comune dichiara la decadenza immediata della Concessione, fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

ART. 19 - DIVIETO DI SUB-CONCESSIONE

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

- 19.1** E' fatto divieto al gestore di sub-concedere, anche solo in parte, la concessione oggetto della presente Convenzione a terzi. L'eventuale elusione di fatto di tale divieto, costituisce causa di risoluzione della Convenzione.
- 19.2** Non rientra tra i casi di sub-concessione l'utilizzo da parte di terzi, anche continuativo per singola stagione sportiva, di spazi orari dell'impianto sportivo.

ART. 20 - DEPOSITO CAUZIONALE

- 20.1** A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti con la presente Convenzione, il gestore (ai sensi dell'art. 53 co. 4 del D.Lgs. n. 36/2023) ha costituito una cauzione definitiva, mediante deposito o polizza fidejussoria, pari al 10% del valore del progetto di riqualificazione. La garanzia fidejussoria prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 secondo comma del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta del Comune. La garanzia deve essere integrata ogni volta che il Comune proceda alla sua escussione, anche parziale, ai sensi della presente concessione. Detta cauzione rimarrà vincolata fino al termine degli effetti della presente concessione.

ART. 21 - RISOLUZIONE PER GRAVE INADEMPIMENTO DEL GESTORE

- 21.1** Il Comune, ai sensi del Codice Civile, può avvalersi della facoltà di dichiarare risolta la presente Convenzione ed, eventualmente, di esperire azioni per il risarcimento dei danni causati, comunicando al gestore la propria intenzione di avvalersi di tale facoltà, nei seguenti casi di grave inadempimento, indicati a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- a)** violazioni o inosservanze della Convenzione o delle norme, prescrizioni o provvedimenti che mettano in pericolo la funzionalità dell'impianto sportivo e la sicurezza per gli utenti o per il personale o per i fruitori a qualunque titolo;
 - b)** utilizzo dell'impianto sportivo per finalità difformi da quelle consentite dalla presente Convenzione;
 - c)** violazione del divieto di sub-concessione;
 - d)** mancato pagamento dei premi assicurativi;
 - e)** mancata o non completa realizzazione degli interventi di cui al progetto di riqualificazione entro i tempi riportati nel crono-programma dei lavori e nel Piano di Fattibilità Economico Finanziaria;
 - f)** altre cause previste dalla presente Convenzione.
- 21.2** Al verificarsi delle circostanze previste nel precedente comma, o di ogni altro grave inadempimento, il Comune assegna un termine perentorio congruo e comunque non inferiore a 15 (quindici) giorni entro cui il gestore può rimuovere le cause di risoluzione o trasmettere le proprie giustificazioni. Se il Gestore non rimuove dette cause o non giustifica il proprio inadempimento con adeguate e ammissibili motivazioni, il Comune può dichiarare risolta la Convenzione con semplice comunicazione scritta del provvedimento di risoluzione.

ART. 22 - REVOCA DELLA CONVENZIONE

- 22.1** E' facoltà del Comune, a prescindere da qualunque inadempimento del gestore, procedere alla revoca della Convenzione. In caso di revoca viene riconosciuta al gestore unicamente la quota parte del valore degli interventi di riqualificazione già realizzati, rapportata al periodo intercorrente tra la revoca e la scadenza

[COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.](#)

[Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.](#)

naturale della Convenzione, con esclusione dei costi relativi ad opere incompiute, da verificarsi in contraddittorio tra le parti.

22.2 La revoca può essere disposta nei seguenti casi:

- a) per rilevanti motivi di pubblico interesse;
- b) per gravi motivi di ordine pubblico;
- c) per il venire meno della fiducia nei confronti del Gestore, dovuta al verificarsi di fatti, comportamenti, atteggiamenti incompatibili con le finalità pubbliche dell'impianto;
- d) per ogni altra causa prevista nella presente Convenzione.

ART. 23 - INADEMPIMENTI E PENALITA'

23.1 Si qualificano come inadempimenti passibili di penalità, qualora non causati da situazioni imprevedibili, i fatti, atti e comportamenti sotto elencati. Al verificarsi degli stessi, il Comune invia contestazione scritta al Gestore con invito a presentare le proprie controdeduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento. Qualora dette controdeduzioni non siano ritenute condivisibili, ovvero in mancanza delle stesse entro il termine assegnato, il Comune può dar luogo all'applicazione delle penali indicate:

- a) mancato deposito della documentazione/certificazioni tecniche di cui all'art. 10 "*Progetto di riqualificazione*": € 150,00 per singolo documento/certificazione non depositato;
- b) mancata consegna, a richiesta del Comune, delle copie delle attestazioni di pagamento dei premi relativi alle polizze assicurative: € 150,00 per singola mancata attestazione;
- c) mancata presentazione annuale della documentazione di cui all'art. 16 "*Relazione annuale di gestione*": € 50,00;
- d) mancato rispetto della suddivisione degli spazi orari della palestra, secondo quanto stabilito nell'art. 7 "*Uso dell'impianto sportivo*": € 300,00;
- e) mancata predisposizione e comunicazione all'Ente del Calendario annuale e/o del Regolamento d'uso dell'impianto sportivo, secondo quanto stabilito nell'art. 7 "*Uso dell'impianto sportivo*": € 50,00.

23.2 L'applicazione delle penali non solleva il gestore dalle responsabilità che si è assunto con la sottoscrizione della Convenzione e di quelle derivanti dall'incuria e dall'inadempienza.

ART. 24 - CODICE DI COMPORTAMENTO

24.1 La presente Convenzione è regolata in tutti i suoi aspetti, ivi inclusa la sua validità, interpretazione ed efficacia, dalla legge dello Stato italiano. Ai sensi dell'art. 2, co. 3, del D.P.R. n. 62/2013 "*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici*", a norma dell'art. 54 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 il gestore e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano, pena la decadenza della Convenzione, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dal sopracitato codice e s.m.i.

ART. 25 - PRIVACY

25.1 Il Comune di Cascina, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (G.D.P.R.), informa che il trattamento è svolto in conformità alla normativa sulla protezione dei dati personali e che i dati raccolti saranno conservati nei propri archivi per le sole finalità previste dalla normativa.

25.2 Gli interessati possono esercitare i diritti a loro spettanti ai sensi degli artt. 15-22 e 77 del G.D.P.R. e possono

[COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.](#)

[Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.](#)

consultare l'informativa sul trattamento dei dati personali completa e le eventuali modifiche ed integrazioni, sul sito web del Titolare del Trattamento.

ART. 26 – DISPOSIZIONI FINALI

- 26.1** Il gestore è tenuto all'osservanza delle disposizioni in materia di concessioni di pubblico servizio.
- 26.2** Per quanto non regolamentato dalla presente Convenzione, si rinvia alle disposizioni di legge in materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto.
- 26.3** Il presente atto è redatto in un unico originale e sarà registrato solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26.04.86 nr. 131.
- 26.4** Le spese inerenti il presente atto, imposte, tasse e quant'altro necessario per dare corso legale alla concessione, immediate e future, saranno a carico del Gestore.
- 26.5** Per tutte le controversie che potrebbero insorgere relativamente all'interpretazione ed esecuzione della presente Convenzione viene dichiarato competente il Foro di Pisa.

ALLEGATI

All. a) Planimetria.

All. b) Elenco attrezzature a corredo dell'impianto.

All. c) Progetto di riqualificazione dell'impianto sportivo.

All. d) Verbale di consegna.

Ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del C.C., le Parti approvano espressamente tutte le clausole contenute nella presente Convenzione.

Per la CONCESSIONARIA (ASD/SSD _____): _____

Per il CONCEDENTE (COMUNE DI CASCINA): _____